

TEOFILO DI COSTANTINOPOLI  
RIFLESSIONE SU PT 1.11.9 = I. 1.11.9 TRA NOVITÀ E PRECISAZIONE

Luigi Sandirocco\*

SOMMARIO: 1. Le scelte di Giustiniano – 2. L’idioma – 3. Istituzioni imperiali e Parafrasi – 4. Una difficile esegesi – 5. L’ambiguità di un intervento

### 1.- Le scelte di Giustiniano

L’avvio del grande progetto di compilazione giustiniana viene ufficialmente consacrato nella disposizione normativa del 13 febbraio del 528, con cui l’imperatore stabilisce che una commissione composta di dieci ‘saggi’, illustri esponenti della società esperti di materie giuridiche, realizzi una raccolta di costituzioni che in qualche modo rappresenti la *summa* legislativa del diritto romano e fornisca un modello certo di riferimento per il futuro. Un enorme compito, la cui portata e le cui difficoltà di compilazione non sono affatto ignote a Giustiniano, tant’è che egli stesso, in differenti occasioni, lo sottolinea<sup>1</sup>. Quel che sembra apparire come un incarico affidato all’esterno agli specialisti del diritto, risulta però inconcepibile senza l’apporto personale dell’ideatore, senza il suo decisionismo che caratterizza un’epoca e senza la sua competenza, anche nel campo del diritto, maturata negli anni in cui aveva affiancato lo zio Giustino I nell’esercizio del potere imperiale<sup>2</sup>. Giustiniano era informato per esperienza diretta delle questioni che si dibattevano nelle scuole palatine e di quelle che venivano sollevate davanti ai tribunali di Costantinopoli e in questa situazione, aveva dimostrato non solo il suo specifico interesse, ma anche la propria sensibilità nel raccogliere le esortazioni a disciplinare il *corpus* normativo, come veniva richiesto alla suprema autorità civile e istituzionale dai differenti strati della società romana, in particolare da quelli che operavano nel settore dell’amministrazione e della giustizia<sup>3</sup>. L’ambizioso disegno di Giustiniano si riallaccia idealmente al tentativo parziale di Teodosio II, ma vuol essere un punto d’arrivo e non di passaggio. L’insieme dei testi delle costituzioni imperiali e degli scritti giurisprudenziali andrà a realizzare il *Corpus Iuris Civilis* nel quale confluiscono, com’è noto, *Codex, Digesta, Institutiones*. Il nome assegnato nel 1583 dal giurista francese Dionigi Gotofredo all’intera raccolta sta a indicare che il progetto è volutamente una sintesi dello scibile giuridico, faro della civiltà e riferimento per tutte le questioni che possano portare a indirizzi diversi pur poggiando sulla stessa norma, sgomberando così il campo da soluzioni opposte e contrastanti.

È lo stesso imperatore a stabilire quale debba essere la scelta dei collaboratori e la ripartizione tra loro dei compiti, e ciò testimonia non solo la personale esperienza in materia, ma anche l’abilità con la quale sa valutare, calibrare e attribuire le competenze tra quanti ritiene più idonei a concretizzare il vasto e ambizioso progetto di riordino che coinvolge ogni aspetto dell’impero. Di qui la cooptazione di quei funzionari ed esperti che già garantiscono il

\* Professore aggregato di Diritto romano, Università degli Studi di Teramo.

<sup>1</sup> *Deo Auctore* § 2; *Tanta* § 13-16.

<sup>2</sup> Sulla figura di Giustiniano e sui primi anni al potere al fianco di Giustino I, in particolare e tra molti, cfr.: M. MEIER, *Justinian. Herrschaft, Reich und Religion*, München, 2004, (trad. it. C. Baldini, *Giustiniano*, Bologna, 2007, 13 ss.); P. MARAVAL, *L’empereur Justinien*, Parigi, 1999 e J. MOORHEAD, *Justinian*, London-New York, 1994, ove gli opportuni richiami. Risalente nel tempo ma sempre di specifico interesse A. PADOVANI, *Vita dell’Imperatore Giustiniano*, Milano, 1816, 34. Sul peculiare rapporto tra zio e nipote, in particolare, cfr.: A. CAMERON, *Justin I and Justinian*, a cura di A. Cameron, B. Ward-Perkins, M. Whitby, in *The Cambridge Ancient History*, XIV, *Late Antiquity: Empire and Successors A. D. 425-600*, (2000), 63-85.

<sup>3</sup> C. CAPIZZI, *Giustiniano I: tra politica e religione*, Soveria Mannelli, 1994, *passim*.

funzionamento della macchina amministrativa statale o gravitano attorno alle cancellerie imperiali, di più alto grado e di riconosciuta capacità, degli avvocati del tribunale di Costantinopoli, nonché di apprezzati e autorevoli specialisti nel campo del diritto. In questo progetto ad ampio raggio che deve consolidare l'impero in tutte le sue forme, comprese quelle territoriali e fiscali, Giustiniano sceglie in maniera mirata quanti meglio si prestano ad assecondarne, a ragione, le ambizioni legate a un esercizio del potere che vuol essere epocale. La produzione legislativa e giurisprudenziale viene infatti subito affidata, per la redazione del *Novus Codex Iustiniani*, a elementi di spicco come Triboniano e Teofilo<sup>4</sup>, mentre la gestione dell'apparato amministrativo per il controllo dell'imposizione e del gettito fiscale a un collaudato esperto come Giovanni di Cappadocia<sup>5</sup>; gli aspetti militari, mirati al riassetto e alla riunificazione dell'impero con il piano di riconquista dell'Occidente (che sarà effettivamente compiuto, per quanto in maniera non duratura), sono di competenza degli strateghi Narsete, Belisario e Mundo<sup>6</sup>; i riflessi della vita privata coinvolgono, infine, le persone con le quali era in stretto rapporto, e in primo luogo la moglie Teodora, con un'intesa cementata sin da quando i due si erano scelti per condividere il presente e il futuro<sup>7</sup>.

La costituzione *Haec quae necessario* avvia appunto il gigantesco progetto di riordino normativo per il quale ha selezionato le eccellenze che possono garantirgli un lavoro professionale, accurato, scientifico e dalle risultanze durature, così come si prefigge l'imperatore. La competenza di Giovanni, già *quaestor sacri palatii*, console e patrizio, è pari a quella del suo probabile omonimo, Giovanni di Cappadocia, sul quale si riversava l'avversione popolare per l'esercizio dell'esazione fiscale, utile però a garantire il gettito necessario ad alimentare la costosa macchina del potere imperiale. Gli altri esperti non gli sono da meno quanto a competenze: Leonzio, già prefetto del pretorio, è *magister militum*, console e patrizio, cariche altresì rivestite da Foca; quanto a Basilide, già prefetto del pretorio d'Oriente, un patrizio; Tommaso, console e *quaestor sacri palatii*; Triboniano *magister officiorum*; Costantino *comes sacrarum largitionum* e *magister scrinii libellorum e sacrarum cognitionum*; Teofilo *comes* del sacro concistorio e professore di diritto; e infine Dioscuoro e Presentino, esperti avvocati del foro di Costantinopoli<sup>8</sup>.

Questo studio si propone di approfondire alcuni aspetti del meticoloso lavoro compiuto da Teofilo, e segnatamente dei riflessi della Parafrasi e della specifica questione relativa agli esempi di commento in essa presenti. Il maestro di diritto, infatti, agisce miratamente nell'impegno di spiegare il testo delle *Institutiones* imperiali, alla cui redazione aveva personalmente partecipato. Il presente contributo intende valutare se una sottolineatura in forma di commento sia o meno espressione di un

<sup>4</sup> Sul giurista bizantino, in particolare, cfr.: T. HONORÉ, *Tribonian*, London, 1978; L. SOLIDORO, *Triboniano e la legislazione Giustiniana*, in *Labeo*, 28, 1982, 74-81; W. WALDSTEIN, *Tribonianus*, in *ZSS*, 97, 1980, 232-255. Mentre sul maestro di diritto della scuola di Costantinopoli, nello specifico e da ultimo, cfr.: C. RUSSO RUGGERI, *Studi su Teofilo*, Torino, 2016, e bibliografia ivi elencata.

<sup>5</sup> Su profilo e personalità del funzionario bizantino, in particolare, cfr.: G. PURPURA, *Giovanni di Cappadocia e la composizione della commissione del primo codice di Giustiniano*, in *AUPA*, 36, 1976, 55 ss.

<sup>6</sup> Sulle figure dei generali, tra gli altri, cfr.: L. CHASSIN, *Bélisaire généralissime byzantin*, Paris, 1957; B. CROKE, *Mundo the Gepid: from Freebooter to Roman General*, in *Christian chronicles of Byzantine history, 5th - 6th centuries*, 1992, 125-135; B. LAVAGNINI, *Belisario in Italia. Storia di un anno (535-536)*, in *Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo*, serie IV, 8, 1949, I-L, 1-70; G. RAVEGNANI, *I bizantini e la guerra*, Roma, 2004, 60 ss.

<sup>7</sup> Sull'imperatrice Teodora e sul complesso rapporto con Giustiniano, in particolare, cfr.: H.G. BECK, *Kaiserin Theodora und Prokop. Der Historiker und sein Opfer*, München, 1986, (trad. it. N. Antonacci, *Lo storico e la sua vittima. Teodora e Procopio*, Roma-Bari, 1988); A. BRIDGE, *Theodora: Portrait in a Byzantine Landscape*, Chicago, 1993; P. CESARETTI, *Teodora: ascesa di una imperatrice*, 1, Milano, 2003; F. FÈVRE, *Théodora. Impératrice de Byzance*, Paris, 1984. Sul tema, in precedenza ma sempre di particolare interesse, cfr.: C. DIEHL, *Théodora, impératrice de Byzance*, Paris, 1937, (trad. it. A. Fattorini, *Teodora imperatrice di Bisanzio*, Firenze, 1939). Da ultimo, invece, cfr.: G. RAVEGNANI, *Teodora. La cortigiana che regnò sul trono di Bisanzio*, Napoli, 2016, 32.

<sup>8</sup> Come in elenco indicati da Giustiniano nella costituzione *Haec quae necessario* § 1: *Ideoque ad hoc maximum et ad ipsius rei publicae sustentationem respiciens opus efficiendum elegimus tanto fastigio laborum tantaeque sollicitudini sufficientes Iohannem virum excellentissimum ex quaestore sacri nostri palatii consularem atque patricium, Leontium virum sublimissimum magistrum militum ex praefecto praetorio consularem atque patricium, Phocam virum eminentissimum magistrum militum consularem atque patricium, Basilidem virum excellentissimum ex praefecto praetorio Orientis et patricium, Thoman virum gloriosissimum quaestorem sacri nostri palatii et ex consule, Tribonianum virum magnificum magisteria dignitate inter agentes decoratum, Constantinum virum illustrem comitem largitionum inter agentes et magistrum scrinii libellorum sacrarumque cognitionum, Theophilum virum clarissimum comitem sacri nostri consistorii et iuris in hac alma urbe doctorem, Dioscorum et Praesentinum disertissimos togatos fori amplissimi praetoriani.*

rimando alle fonti classiche<sup>9</sup>. Nel particolare, ci si riferisce a un passaggio della Parafrasi di Teofilo (PT 1.11.9) del manuale istituzionale imperiale (I. 1.11.9) che evoca, nella sostanza, la versione di Gaio (Gai 1.103 = D.1.7.2.1 [Gai 1 *inst.*]) che affronta la questione dell'adozione in riferimento a coloro che non potevano avere figli (ovvero: *hi qui generare non possunt*). Il paragrafo XI del libro I, nel trattare la disciplina dell'adozione da parte di questa specifica categoria di persone impossibilitate a una discendenza di sangue, infatti, traduce e commenta il corrispondente passo delle *Institutiones* di Giustiniano. In esso il legislatore avrebbe aggiunto, quale novità rispetto al pregresso regime giuridico, nella parte finale il passaggio *castrati autem non possunt*, con la conseguenza che da questo momento in poi coloro che erano stati privati della virilità non avrebbero più potuto adottare. Prima di affrontare il cuore del problema, occorre però fornire un quadro d'insieme che contribuisca a focalizzare il principio e le problematiche conseguenti, alla luce di una prospettiva più ampia di quella più strettamente giuridico-esegetica.

## 2.- L'idioma

Quando Giustiniano nel 528 si accinge a entrare nella fase operativa del suo gigantesco piano di riordino normativo (e non solo con questa finalità, come peraltro accennato), la lingua franca dell'impero non è più il latino ma il greco. Già dal IV secolo, d'altronde, sia la conoscenza sia l'uso del latino erano andati scemando e questa evoluzione riguardava non solo l'uso corrente del linguaggio nella comunicazione quotidiana, ma anche i rapporti negli ambienti sociali più elevati: a corte si parlava greco, lo stesso facevano le aristocrazie di lignaggio, ed era normale colloquiare e scrivere sempre e solo in greco<sup>10</sup>. La latinità apparteneva a un passato prossimo, ma comunque passato, ovvero non avvertito più come elemento identitario dell'Oriente che promanava sì da quella Roma idealizzata, ma che comunque aveva adottato modi diversi, tra cui la lingua di una civiltà che persino i latini rispettavano per la sua autorevolezza culturale. Tuttavia l'intero inestimabile patrimonio giuridico romano era espresso in quella lingua che la maggior parte dei sudditi non comprendeva più, confinato a una ristretta cerchia di esperti.

Il latino, di conseguenza, si arroccava in formule stereotipate che non erano più patrimonio diffuso neppure nella sua intelligibilità, ma espressione elitaria di conoscenza. Questo aspetto, per di più, non aveva neppure il risvolto positivo di considerare detta lingua come elemento distintivo, manifestazione letteraria 'alta', come avverrà nei secoli a seguire nella lenta progressione delle lingue volgari che dapprima si sovrapporranno e poi sostituiranno un idioma non più parlato e non più compreso dalle masse. Il latino di Costantinopoli è guardato con sospetto e anche con una punta di fastidio, persino nei circoli intellettuali e letterari, perché ritenuto ampolloso retaggio di un passato superato. Questo è talmente vero che uno dei contrasti più marcati tra Triboniano e Giovanni di Cappadocia, che pure avevano diversi motivi di attrito tra di loro, veniva innescato proprio dall'opportunità di avvalersi della lingua latina a dispetto del diffuso e compreso greco<sup>11</sup>. Conciliare l'eredità classica latina con la contemporaneità greca era un ostacolo preliminare, e non

<sup>9</sup> Sulla personalità di Teofilo e su metodo, formazione e natura della Parafrasi, negli ultimi anni si è soffermata una rinnovata attenzione da parte della romanistica, per fornire ulteriori chiavi interpretative al ruolo del maestro e ai suoi interventi. In merito si rimanda ai contributi più recenti, quali G. FALCONE, *La formazione del testo della Parafrasi di Teofilo*, in *TRG*, 68, 2000, e il già citato saggio di Ruggeri che raccoglie quattro articoli, dei quali uno inedito e gli altri tre riveduti e ampliati.

<sup>10</sup> Sul punto, da ultimo, v. C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico. Introduzione al lessico giuridico greco*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. Lokin, B.H. Stolte, Pavia, 2011, 71; stesso volume, cfr. anche: J.H.A. LOKIN, T.E. VAN BOCHOVE, *Compilazione - educazione - purificazione. Dalla legislazione di Giustiniano ai Basilici cum scholiis*, cit., 21 s.; G. MATINO, *Lingua e pubblico nel tardo antico. Ricerche sul greco letterario dei secoli IV-VI*, Napoli, 1986, 11 ss. e S. PULIATTI, *Nov. Iust. 66 e il problema della lingua. Conoscenza ed efficacia delle norme in età tardoimperiale*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, II, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola, Napoli, 2013, 728 s.; E. CAMPANILE, G. CARDONA, R. LAZZERONI, *Bilinguismo e biculturalismo nel mondo antico, Atti del colloquio interdisciplinare, Pisa 28-29 settembre 1987*, Pisa, 1988).

<sup>11</sup> Quanto ai rapporti fra Triboniano e Giovanni di Cappadocia, ai quali non fu estranea la problematica linguistica, da ultimo, cfr.: M.G. BIANCHINI, *Osservazioni minime sulle costituzioni introduttive alla compilazione giustiniana*, in *Studi in memoria di G. Donatuti I*, Milano, 1973 (ora in *Temi e tecniche della legislazione tardo imperiale*, Torino, 2008, 108 ss).

dei più insignificanti, affrontato adeguatamente da un'autorità superiore che non poteva che essere l'imperatore.

Va attribuita, pertanto, a Giustiniano la decisione di emanare il *Corpus iuris* in latino. Una scelta che, apparendo controcorrente rispetto al comune sentire, deve avere delle motivazioni fondate che non possono ridursi al fascino da sempre esercitato su di lui dalla formazione latina e dall'amore verso la classicità, alla quale si rifaceva come ideale continuatore di quella Roma sul Tevere che aveva trovato nuova potenza sul Bosforo. Il forte richiamo alla latinità lo accomunava a Triboniano, il suo collaboratore di rango nel novero dei giuristi, esperto conoscitore della produzione giurisprudenziale romana di età classica, e questo aspetto potrebbe aver avuto un peso non irrilevante nella decisione finale con la quale si dava una veste formale, ovvero linguistica, a un'opera epocale. Se da un lato le motivazioni affettive, di stampo personale e politico, sembrerebbero orientare la predilezione verso il latino, dall'altro la scelta potrebbe essere stata di stampo ideologico: il ripristino del latino a scapito del greco come simbolo di continuità con la grandezza di Roma, riaffermazione delle radici culturali da travasare nel concetto di rinnovata unità e universalità di un impero sottoposto all'erosione di forze che ne minavano la compatezza, non solo territoriale<sup>12</sup>. D'altro canto non si può neppure sottacere un aspetto meramente pratico, che avrebbe affiancato quelli più morali, inerenti al fascino verso la cultura classica e la natura ideologica della scelta. Giustiniano era ben consapevole che un lavoro di siffatta mole non poteva essere procrastinato dalla necessità di una traduzione in greco: i tempi sarebbero stati notevolmente dilatati, forse influenzando persino nella fattibilità e nella riuscita dell'opera nel suo complesso. Appunto l'ambizione e la portata del progetto richiedevano di snellire quanto più possibile il gravame dei compilatori. Basti pensare che per la realizzazione dei soli *Digesta* erano stati preventivati almeno dieci anni di lavoro<sup>13</sup> e che sin dall'inizio il disegno giustiniano era stato definito *opus desperatum* a causa dell'immensa mole di libri da consultare e dai quali estrarre e risistemare i frammenti dei giuristi<sup>14</sup>. A tutto ciò si aggiungeva che una semplice traduzione dal latino al greco era al momento improbabile: non solo la lingua greca non aveva lemmi corrispondenti a quelli raffinati del latino giuridico-tecnico che sarebbe riemerso in ogni occasione, ma anche perché, norme e istituti estranei all'esperienza coeva, sarebbero risultati incomprensibili, e infine perché la parcellizzazione del lavoro rendeva poi problematico adottare un'indispensabile omogeneità linguistica, cosa che avrebbe richiesto un'ulteriore e complicatissima opera di revisione.

Diverso naturalmente il caso delle *Institutiones*, che dovevano essere realizzate *ex novo* dai compilatori e, non essendo particolarmente corpose, il lavoro risultava agevolato dall'utilizzo di manuali istituzionali di età classica, quindi nulla ostava che fossero redatte direttamente in greco. Ciò appariva, se vogliamo, anche più logico. Si trattava di un'opera didattica, destinata ai giovani studenti di diritto che non solo si accostavano a questa branca specialistica, ignorandone da principio i rudimenti, ma che non parlavano latino. Dal punto di vista pratico, ciò sarebbe stato agevole anche per il numero ridotto dei commissari incaricati della redazione del manuale: appena tre, di cui due soli, Teofilo e Doroteo, sotto la supervisione del *quaestor sacri palatii* Triboniano, si sarebbero occupati del lavoro materiale. L'esiguità del numero di tali commissari avrebbe permesso anche di evitare problemi di difformità di traduzione. Per l'imperatore, però, le *Institutiones* non erano evidentemente un *corpus separatum* ma, con plausibile attendibilità, una componente del ben più vasto piano di riordino del diritto, cui intendeva dare omogeneità e uniformità. Una volta scelto di inserire *constitutiones* e *iura* nella loro lingua originaria nel *Codex* e nei *Digesta*, era certamente più opportuno utilizzare il latino anche per quest'ultima parte del complessivo lavoro sul materiale normativo. A Giustiniano, d'altro canto, non sfuggiva affatto la discrasia tra quanto consacrato nel *Corpus iuris*, come strumento supremo di regolazione dei rapporti tra i suoi contemporanei, e neppure che la normazione non fosse più comprensibile agli stessi che dovevano avvalersene per

<sup>12</sup> C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico*, cit., 74 s.

<sup>13</sup> *Tanta* § 12.

<sup>14</sup> *Deo Auctore* § 2.

disciplinare la quotidianità in ogni angolo dell'impero. Egli ne era consapevole e queste sue perplessità ci sono pervenute in maniera esplicita. Nel manuale delle *Institutiones* ricorda, a esempio, di aver emanato nel 531 la costituzione accolta nel *Codex*<sup>15</sup> sulla successione dei liberti in greco *omnium notione*: la scelta della lingua rispondeva all'esigenza di rendere il contenuto normativo intellegibile al più vasto strato della popolazione<sup>16</sup>. Nel 535 con la produzione novellare ribadisce l'opportunità di servirsi della lingua greca affinché tutti gli interessati fossero in grado di comprenderne la portata<sup>17</sup>. La doppia versione in latino e in greco della costituzione con cui pubblicò i *Digesta* e della costituzione *Omnem* di riforma degli studi di diritto entro il perimetro dell'impero, dimostra come il legislatore fosse ben conscio che, per essere compreso dai suoi sudditi, dovesse rivolgersi a essi in greco e non in latino. Era il greco la lingua franca dell'impero e ciò è consacrato anche ufficialmente con la di poco successiva pubblicazione nel medesimo idioma e non in latino, delle *Novellae*. Al di là dei principi che avevano retto l'immane lavoro di compilazione, la prassi si affermava sulla teoria: l'adeguamento linguistico anche nel campo del diritto non era più differibile e il greco, che era stato idealmente e ideologicamente accantonato, riemergeva nell'imprescindibile e inevitabile fattualità del quotidiano.

### 3.- Istituzioni imperiali e Parafrasi

Giustiniano, dunque, non ignorava che la diffusione e la conoscenza delle leggi passasse attraverso la loro comprensibilità e che, per essere comprensibili, pervenute e consacrate in latino, andavano tradotte in greco. Lo strumento di trasmissione era il *Corpus iuris*, ma la veicolazione avveniva tramite gli studenti, e poi gli esperti di diritto (avvocati e magistrati di tribunali), per dipanarsi nella popolazione dei sudditi che, per rispettare la legislazione imperiale, dovevano comprendere qual era la massa di diritti e di doveri alla quale essa era sottoposta dalla volontà del sovrano. È pertanto ipotizzabile che Giustiniano abbia effettuato un duplice ragionamento, differenziando e differendo l'aspetto teorico da quello pratico, ovvero, che avesse preventivamente messo in conto le difficoltà di applicazione, ma che le stesse sarebbero state affrontate in un momento successivo alla compilazione, che doveva, invece, rispondere all'esigenza di salvaguardare un patrimonio giuridico-normativo inestimabile e di farne il monolite di riferimento dei rapporti tra Stato e sudditi, nonché tra i sudditi stessi. Tale consapevolezza, che sfocia nella lungimiranza del legislatore illuminato, sembra apparire manifesta dal fatto che nell'accingersi a pubblicare i *Digesta* vietò categoricamente qualunque commento alla legislazione appena introdotta minacciando pene severissime<sup>18</sup>. Autorizzò, invece, espressamente i *iuris periti* a *in Graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua et voces Romanae positae sunt* le previsioni giurisprudenziali<sup>19</sup>. Giustiniano, quindi, coniuga, con un efficace sincretismo, idealizzazione giuridica e campo di applicazione, facendo della prima il mezzo e del secondo il fine, attraverso modalità che rispondevano alle esigenze della prassi, senza voler qui ribadire che avrebbe colto appieno l'obiettivo primario di completare il percorso accidentato della compilazione in tempi non proibitivi, che altrimenti ne avrebbero minato la *ratio* stessa. L'opera venne portata a compimento, e già questo di per sé è un risultato senza il quale ogni discorso su Giustiniano legislatore non sarebbe più lo stesso.

In base a quanto sin qui esposto, appare arduo per i commentatori bizantini del *Corpus iuris* dover assimilare forme e concetti del diritto romano e restituirli ai contemporanei con la finalità di renderli comunque comprensibili, per quanto scritti in una lingua desueta e con la quale non avevano dimestichezza. Teofilo fu probabilmente tra i primi a capire quale fosse l'ostacolo

<sup>15</sup> C. 6.4.4.

<sup>16</sup> I. 3.7.3 *Sed nostra constitutio, quam pro omnium notione Graeca lingua compendioso tractatu habito composuimus.*

<sup>17</sup> Nov. 7.1: *De non alienandis aut permutandis ecclesiasticis rebus immobilis.* Argomentazione ripresa anche in Nov. 66.1.2.

<sup>18</sup> *Deo Auctore* § 12 e *Tanta-Dedochen* § 21.

<sup>19</sup> *Tanta-Dedochen* § 21.

preliminare e come superarlo, e questo sin da quando nel novembre 533, terminata l'elaborazione e avvenuta la pubblicazione delle *Institutiones* imperiali, intraprese il corso di insegnamento di diritto del primo anno di studi basandolo sul nuovo testo e decise di accostare a esso un compendio risultante dagli appunti con i quali corroborava le sue lezioni. In questo modo Teofilo avrebbe verosimilmente levigato le asperità derivanti dalla formulazione giustiniana, trovando una chiave per rendere più chiaro un testo che risultava, seppure elementare, non completamente e integralmente fruibile, in ragione di alcuni aspetti ancora oscuri, per la pratica quotidiana prima ancora che per la *forma mentis* di chi si stava solo allora approcciando alla materia, con il diritto e il conseguente linguaggio giuridico.

La vocazione didattica della Parafrasi sembrerebbe, quindi, non solo limitata alla diffusione tra un pubblico di studenti che si apprestano a diventare specialisti, ma anche indirizzata a utenti estranei alla cerchia scolastica. A questa ipotesi farebbe da supporto quel valore legislativo conferito da Giustiniano al manuale istituzionale il 21 novembre 533, in occasione della sua pubblicazione. Pur non essendo questa la sede per aprire una parentesi sul metodo compilativo seguito dagli esperti, poiché su di esso gravano non poche controversie interpretative, va ricordato che Teofilo venne incaricato assieme a Doroteo, sotto la direzione di Triboniano, di realizzare il testo del nuovo manuale, e che probabilmente proprio lui ne fu il principale artefice materiale, quindi autore dell'impronta e delle risultanze<sup>20</sup>.

Se accettiamo l'ipotesi secondo la quale la compilazione delle *Institutiones* venne decisa e iniziata agli albori del 533, risulta palese che l'assegnazione dell'incarico si sovrappone a quello in cui Triboniano era ancora assorbito dalla complessa direzione dei lavori inerenti i *Digesta*: anche se gli esperti erano avviati verso la conclusione, ciò non lo sgravava dal compito di visionare l'elaborato e controllare l'avanzamento dei lavori medesimi. Per lui non ci sarebbe stato tempo sufficiente a consentirgli di dedicarsi anche alla puntuale stesura del manuale. Prende così corpo l'ipotesi secondo cui fu proprio Teofilo a impostare e a scrivere il testo delle *Institutiones*, per lo meno una sua parte consistente e significativa. Sempre lui potrebbe essere stato chiamato a fornire, se non lo schema operativo, probabilmente l'impostazione di fondo, in armonia con i commissari imperiali, per evitare discrepanze con il complesso e articolato lavoro compilativo. Non è arduo attribuire allo stesso Teofilo un compito di revisione, sempre sotto la direzione del *quaestor sacri palatii* Triboniano, inquadrato anch'esso nell'uniformità da assegnare all'opera giustiniana. Solo dopo aver seguito queste linee direttive generali e dopo aver smussato gli angoli che potevano derivare dall'accorpamento di elaborati di persone diverse, il lavoro poteva essere sottoposto a Giustiniano per la definitiva approvazione. In questo scenario non è affatto improbabile che le cose potrebbero essere andate in maniera opposta ma non differente, nel senso che non sarebbe stato Triboniano a indirizzare Teofilo, quanto piuttosto quest'ultimo a convincerlo della necessità non più rinviabile di svecchiare il testo destinato alla didattica elementare e di innervarlo in modo da renderlo al passo con i tempi. Triboniano, a sua volta, avrebbe riferito queste linee di indirizzo all'imperatore che poi le avrebbe approvate. Al *quaestor sacri palatii*, che pure era impregnato di cultura classica, era però estranea quell'esperienza nell'insegnamento di cui Teofilo aveva, invece, un solidissimo e riconosciuto bagaglio; pertanto le indicazioni provenienti da un esperto di fama

<sup>20</sup> Sulla circostanza per cui la stesura del manuale sarebbe stata opera dei soli due *antecessores*, come è noto, vi è da tempo una certa convergenza in dottrina, anche se appare ancora controversa l'individuazione delle parti rispettivamente redatte da Teofilo e da Doroteo. Per alcuni, infatti, la divisione del lavoro sarebbe avvenuta per libri (tra i principali sostenitori di questa opinione, in particolare, cfr.: P.E. HUSCHKE, *Imp. Iustiniani institutionum libri quattuor*, Leipzig, 1867, III-XV, che in estrema sintesi attribuisce I e II libro a Doroteo e III e IV a Teofilo; C. FERRINI, *Delle origini della parafrasi greca delle Istituzioni*, in AG, 37, 1886, 175 ss. (= Opere, I, Milano, 1929, 120 ss.), che viceversa imputa a Teofilo i primi due libri e gli ultimi due a Doroteo. Altri studiosi, al contrario, asseriscono che i compilatori avrebbero proceduto seguendo l'ordine per materie, nello specifico, cfr.: R. AMBROSINO, *Il metodo di compilazione delle Istituzioni giustiniane*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto* (Verona, 1948), I, Milano, 1951, 135 ss.; S. SANGIORGI, *Il metodo di compilazione delle Istituzioni di Giustiniano*, in AUPA, 27, 1959, 181 ss.; U. ROBBE, *Su la universitas*, in *Ricerche storiche ed economiche in memoria di C. Barbagallo*, I, Napoli, 1967, 539 s. e 660 ss. Triboniano avrebbe avuto invece il puntuale compito di occuparsi del lavoro di aggiornamento (T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., 189 ss.).

difficilmente avrebbero potuto incontrare un veto pregiudiziale, considerando che correvano proprio nella direzione voluta da Giustiniano. Ecco perché potrebbe non apparire affatto peregrina l'idea di un Teofilo che anima il lavoro al quale è stato chiamato e il cui ruolo non sarebbe stato invece limitato a quello di mero esecutore materiale. La sua specifica competenza e la sua autorevolezza sono testimoniate dal fatto che Giustiniano si rivolge a lui sin dall'anno 528 in occasione dell'elaborazione della prima redazione del *Codex* e poi ancora per i *Digesta* – questa volta tramite Triboniano che procede alla scelta dei commissari di successiva ratifica imperiale – e quindi pure per la costituzione *Omnem* di riforma degli studi; infine è sempre lui a essere scelto per l'elaborazione del manuale nella costituzione *Imperatoriam*<sup>21</sup>. Non sappiamo con assoluta certezza se a questa figura vada attribuito il ruolo di principale responsabile dell'insegnamento del diritto nell'Impero, ma non abbiamo elementi per poterlo escludere. Anche Doroteo, che con Teofilo divide l'incarico imperiale, vanta un'ottima fama di insegnante ed è anch'egli tra i destinatari della costituzione *Omnem*; il suo riconosciuto valore fa sì che venga chiamato da Berito e cooptato nella compilazione dei *Digesta* e delle *Institutiones*<sup>22</sup>. Dell'elevato profilo abbiamo riprova eloquente nell'integrale e pedissequa traduzione dei *Digesta* di cui fu autore<sup>23</sup>. Va però altresì sottolineato come si fosse dedicato più alla prassi giudiziale e all'amministrazione, che alla didattica, come dimostra la letterale traduzione della raccolta di *iura* che, per provenienza e per destinazione, non nascono con la filosofia di formare gli studenti. Teofilo, invece, poteva vantare un curriculum ferreo sia per riconosciuta esperienza sia per fama. Lo stesso Giustiniano ce lo conferma, lì dove ne sottolinea le sue qualità e sembra così sancire che sarebbe stato preposto come sovrintendente all'insegnamento giuridico a Costantinopoli<sup>24</sup> e, quindi, avere un maggiore peso nell'elaborazione del manuale.

Alla luce di questa disamina, si comprende perché Teofilo possa riguadagnare considerazione tanto per il ruolo *ab origine*, quanto per quello assunto nella partecipazione a buona parte della compilazione giustiniana. Già ai tempi del *Novus Codex*, infatti, la riconosciuta autorevolezza del didatta non avrebbe mancato di influenzare positivamente Triboniano, e questa influenza parrebbe trasudare attraverso la valorizzazione delle esigenze di carattere scientifico e didattico che portarono successivamente alla sua nomina a componente la commissione dei 'saggi' incaricati dell'elaborazione dei *Digesta* e, quindi, a quella delle *Institutiones*. Ciò appare come un ridimensionamento del ruolo di Triboniano e un accrescimento, anche in senso determinante, dell'apporto di Teofilo<sup>25</sup>. Non potendoci, infatti, arrestare davanti alla formulazione autocelebrativa secondo la quale – e non poteva essere altrimenti – Giustiniano in *Imperatoriam* § 3 rivendica a suo merito l'aver tracciato le linee direttive del nuovo manuale imperiale, una interpretazione più sostanziale indurrebbe, invece, a ravvisare che l'artefice, magari quello principale, sia stato appunto Teofilo, del quale l'imperatore conosceva e apprezzava da tempo la *solertia*, la *legum scientia*, la *fides* e, soprattutto, la riconosciuta *valentia* didattica<sup>26</sup>. Teofilo, quindi, non come mero esecutore professionale, ma come guida, forse addirittura ispirativa, che potrebbe essersi persino avvalso del tramite di Triboniano per parametrare la natura e l'impostazione dell'opera.

Seguendo questo itinerario ricostruttivo e accantonando la suggestiva, ma non improbabile, ipotesi che Teofilo abbia scritto di proprio pugno la parte più significativa del manuale, lasciando a Doroteo l'incarico di aggiornare l'opera in base alle novità introdotte nei *Digesta*, nel *Codex* e nelle altre costituzioni che venivano emanate, è verosimile che, invece, il maestro di Costantinopoli abbia curato la redazione del manuale o almeno le parti inerenti i diritti delle persone e le successioni

<sup>21</sup> *Imperatoriam* § 53.

<sup>22</sup> *Tanta* § 9 (...) et *Dorotheum virum illustrem et facundissimum quaestorium, quem in Berytiensium splendidissima civitate leges discipulis tradentem propter eius optimam opinionem et gloriam ad nos deduximus participemque huius operis fecimus.*

<sup>23</sup> Su Doroteo e la sua opera, in particolare, cfr.: F. BRANDSMA, *Dorotheus and his Digest Translation*, Groningen, 1996.

<sup>24</sup> *Imperatoriam* § 9.

<sup>25</sup> In particolare, sul punto, cfr.: G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il codice teodosiano ed il codice giustiniano a confronto*, in *MEFRA*, 125-2, 2013, 91 e nt. 49.

<sup>26</sup> *Imperatoriam* § 3.

universali, ovvero quelle ritenute complesse e da trattare con più finezza<sup>27</sup>. Lo stesso Teofilo d'altronde rimarca nella Parafrasi queste caratteristiche. Una lettura attenta dell'opera infatti, evidenzia, attraverso indizi in essa disseminati, come le *Institutiones* siano prese a riferimento per quanto concerne la classificazione delle *res* e la trattazione delle obbligazioni e delle *actiones*. La persistenza sullo sfondo del dettato istituzionale non è mai messa in ombra dal ricorso a divagazioni a tema e arricchimenti di testo, ovvero attraverso esempi e altri strumenti con finalità didattiche<sup>28</sup>. Quando, invece, si passa al diritto familiare e a quello successorio, il testo è irrorato di corpose profeorie e di digressioni su argomenti che non necessariamente appaiono anche nelle *Institutiones*. Una chiave interpretativa potrebbe essere che tali differenze strutturali rispecchino l'impegno in prima persona di Teofilo: da un lato aveva dovuto effettuare preliminarmente un lavoro di consultazione e di studio del corposo materiale sedimentato sugli argomenti, che per quanto non adoperato in maniera estensiva in virtù della brevità del manuale, riemergeva nella ricchezza della trattazione; dall'altro, invece, questo retaggio non c'era, per cui l'argomentazione ne risulta di conseguenza. Appunto il fatto che Teofilo sia stato uno degli estensori delle *Institutiones* giustiniane, oltre che probabile autore o coautore della sua filosofia di fondo, fa sì che per noi sia più agevole comprendere l'interscambio tra *Institutiones* e Parafrasi, che va oltre la semplice mediazione di un traduttore e commentatore, investendo però probabilmente tanto la progettazione quanto la realizzazione.

#### 4.- Una difficile esegesi

Sulla Parafrasi si è sedimentata nel tempo una coltre d'insinuazioni e d'interpretazioni che ha inquinato una comprensione della genesi e della portata dell'opera, che comunque ci è preclusa dalle fonti e dalla storia. Che da essa emergano errori e distorsioni è un fatto acclarato, ma non per questo ciò deve portare a dedurre che la Parafrasi sia un lavoro disarmonico, incompleto o sminuito da superficialità. Sul manuale grava altresì una profonda riserva sulla stessa paternità, ovvero se possa ascrivere direttamente al giurista oppure se sia emanazione del suo pensiero affidata nella realizzazione pratica, cioè nella fase di scrittura, a uno o più allievi cui era stato demandato tale compito o elaborato per iniziativa personale<sup>29</sup>. In ogni caso la Parafrasi appare invece testimoniare uno spessore culturale che uno studio non approfondito o più probabilmente preconetto, potrebbe non attribuirle. Un'analisi più puntuale e scevra di preclusioni, lungi dal confutare la persistenza di

<sup>27</sup> Sul punto, in particolare, cfr.: G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustiniano*, Palermo, 1998, 305 ss.

<sup>28</sup> In argomento, in particolare, G. FALCONE, *Il metodo*, cit., 323 ss.

<sup>29</sup> Contro la *communis opinio* secondo la quale la Parafrasi deriverebbe dagli appunti delle lezioni svolte in aula dal docente e raccolte da uno studente, che li avrebbe poi riordinati e pubblicati, in particolare e da ultimo, cfr.: C. RUSSO RUGGERI, *Theophilus and the student publisher: a resolved issue?*, in *Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law*, IX, Groningen, 2014, 99 ss.; ID., *Studi su Teofilo*, Torino, 2016, 161 ss., nonché bibliografia ivi richiamata. Quanto, in particolare, all'ulteriore illazione per cui l'opera sarebbe addirittura il risultato della fusione, da parte dello studente editore, di due diversi quaderni di lezioni, relativi alle due fasi dell'insegnamento nelle quali era articolato il corso di Istituzioni (una prima fase corrispondente alla traduzione del testo latino e una seconda fase contenente, invece, la parafrasi del testo tradotto), nello specifico, cfr.: H.G. SCHELTEMA, *L'insegnement de droit des Antecessores*, in *Bizantina Neerlandica, S. B, Studia, Fasc. I*, Leiden, 1970, 18; G. FALCONE, *La formazione*, cit., 417 ss.; in tal senso vedi anche la prefazione alla nuova edizione della Parafrasi curata da J.H.A. LOKIN, ROOS MEIJERING, B.H. STOLTE, N. VAN DER WAL, *Theophili Antecessoris Paraphrasis Institutionum*, Groningen, 2010, XV. La sintassi elegante e accurata, l'attenzione al particolare e alle sfumature, paiono avvalorare la tesi che difficilmente il testo possa essere stato elaborato da un giovane studente: questo non solo perché avrebbe dovuto prendere appunti in fretta, e quindi con estranea difficoltà, ma anche con una perizia che stona col fatto di essere all'inizio di un percorso formativo e appena introdotto ai rudimenti del diritto. Si consideri altresì che questo ipotetico studente avrebbe dovuto padroneggiare la lingua latina che invece, come sappiamo, nella società bizantina era ormai residuale. La diffusa grecofonia stride con l'elitaristica copiosità di parole ed espressioni giuridiche latine, con le citazioni, con il rigore tecnico del linguaggio. Gli argomenti sono trattati in maniera logica, consequenziale e articolati nell'esposizione che assai raramente sono patrimonio di un giovane inesperto al primo anno di studi. L'origine, il contenuto e lo stile del lavoro, a ogni modo, non risulterebbero affatto inficiati nel caso la Parafrasi sia stata frutto di uno o più quaderni di appunti di lezioni raccolti e pubblicati in un successivo momento da uno studente. Non sembra inoltre neppure credibile, in ragione dell'assenza di tracce concrete di una presunta mediazione orientale, l'esistenza di una edizione greca pregiustiniana del testo di Gaio – 'preesistente modello' – prodotta dalle scuole di Berito o di Costantinopoli che avrebbe fatto da tramite fra Gaio stesso e Teofilo (in argomento, in particolare, cfr.: B. SANTALUCIA, *Contributi allo studio della parafrasi di Teofilo*, in *SDHI*, 31, 1965, 173 nt. 6; G. FALCONE, *Il metodo*, cit., 307 nt. 237).



sviste che pure ci sono, non può sorvolare sulla valenza del testo che non può essere sbrigativamente tacciata di mediocrità<sup>30</sup>. Anzi, la sua qualità di fondo rivela la profondità di conoscenza e la perizia del maestro e docente ispiratore, di conseguenza il livello dell'insegnamento alla scuola di diritto di Costantinopoli. Un radicamento del pensiero giuridico che trova nelle *Institutiones* e nel suo complemento esplicativo della Parafrasi quello scambio interattivo che porta l'astrazione a plasmarsi sulla realtà. L'*antecessor* mostra una cura particolare nel risalire 'per li rami', a non trascurare mai l'origine dell'istituto né tantomeno la sua evoluzione storica; si sofferma, a volte anche con la forza di personali ricerche, sul significato etimologico della terminologia giuridica, dando a essa completezza e visione d'insieme, risalendo dal particolare all'universale. Suo compito, da didatta scrupoloso qual è, risulta anche quello di mettere gli studenti del primo anno, non ancora avvezzi a disquisire con cognizione di causa, di fronte a questioni ora semplici ora complesse, a interpretazioni tecnico-giuridiche, ad accattivanti e pregnanti esempi attraverso i quali conduce i discenti a penetrare la materia trattata attraverso fattispecie, dispensando a essi i riferimenti per fare chiarezza sugli aspetti più oscuri o più soggetti a ingenerare errori. Teofilo, insomma, non perde mai di vista il fine ultimo che è quello secondo cui il maestro insegna e fornisce gli strumenti per plasmare una conoscenza e una coscienza giuridica, perpetuando in forma più moderna il metodo pervenuto attraverso la storia dagli antichi *prudentes*. La preparazione degli studenti passa attraverso le fasi della teoria e della tecnica giuridica, che andranno poi affinate nel prosieguo attraverso la lettura e l'interpretazione delle nuove *leges*. Solo dopo potranno essere pronti a espletare quei doveri per i quali avevano studiato ed erano formati, e ai quali l'imperatore li avrebbe chiamati alla fine del ciclo di preparazione.

La lettura approfondita della traduzione e del commento delle *Institutiones* nella compenetrazione con la Parafrasi ci restituisce una visione d'insieme più sfaccettata e meno generica della personalità dell'*antecessor*. Teofilo, il più prestigioso collaboratore di Triboniano, dimostra non soltanto di padroneggiare la materia – e questo non solo in virtù del suo rango di studioso formatosi sui testi dei giuristi classici – ma anche di essere un docente che vantava una lunga e lodata esperienza didattica. Appunto per la *summa* di queste riconosciute qualità accade che proprio lui venga chiamato, come detto, a partecipare alla redazione del *Novus Codex*, delle *Institutiones* e dei *Digesta*. L'ultima di queste tre pregnanti esperienze, peraltro, ha un impatto tutt'altro che secondario, non solo sulla cultura giuridica di Teofilo, ma inevitabilmente anche sul suo ruolo di docente e sulle opere didattiche di cui fu rispettivamente coautore e autore: le *Institutiones* e la Parafrasi. Mettendole in rapporto non può essere trascurato che da esse emerge in più circostanze il retaggio delle conoscenze acquisite e affinate nei tre anni dedicati al lavoro di commissario, secondo l'incarico ricevuto da Giustiniano. La circostanza ha comunque condotto, e non sempre a ragione, a valutare la presenza nella Parafrasi di Teofilo di commenti a passi del manuale di Giustiniano, derivazione della lettura di specifiche fonti classiche operata dal maestro di Costantinopoli e delle acquisite cognizioni in conseguenza dell'attività svolta in seno alla commissione incaricata della raccolta del materiale giurisprudenziale da mettere a frutto nei *Digesta*.

È alquanto stimolante per lo studioso affrontare, pertanto, le problematiche che emergono da PT 1.11.9<sup>31</sup>, lì dove Teofilo, con un articolato commento del breve corrispondente passo delle

<sup>30</sup> C. RUSSO RUGGERI, *Studi*, cit., IX.

<sup>31</sup> PT 1.2.12 Ἐκ τῆν κοινωvίαν ἀδρογατῶνοσ καὶ ἀδοπτῶνοσ δίδωσιν ἡμῖν ὁ εὐνοῦχοσ. ἶχε ταῦτα ὡσ ἐν πρῶθεωρίᾳ. Ὁ εὐνοῦχοσ ὄνομά ἐστί γενικόν, τέμνεται δέ εἰσ τρία: τῶν γάρ εὐνοῦχῶν οἱ μὲν εἰσιν οἵτινεσ διὰ τι πάθοσ ἢ ψῶζιν ἐνοχλήσασαν τοῖσ γονίμοισ μορίοισ παιδοποιεῖν κωλύοντα, τούτου δέ ἀπαλλαγέντεσ παιδοποιοῦσιν. Θλιβίαι δέ οἵτινεσ ὑπὸ τῆσ τροφῆ ἢ τῆσ μητρός τυχόν ἐκθλιυῖν τῶν διδῶμων ὑπέσστησαν. Καστράτοι δέ εἰσιν ἐζῶν γέγονεσ ἐκτομή τῶν γεννητικῶν μορίων· ἐπειδὴ σοι ταῦτα προτεθεῶρηται ὅρα λοιπὸν τὸ προκείμενον. Ἐζητήθη εἰ ἄρα εὐνοῦχοσ δύναται υἰοθετεῖν. Καὶ λέγομεν ὅτι ὁ μὲν καστράτοσ καὶ ὁ θλιβίασ οὐ λαμβάνουσιν εἰσ θέσιν οὐδέ αὐτεξούσιον παρὰ βασιλέωσ, οὐδέ ὑπεξούσιον παρὰ ἄρχοντοσ. Οἷσ γάρ ἡ φύσισ ἡρνήσατο τὸ παιδοποιεῖν, τούτοισ καὶ ὁ νόμοσ κατὰ πόδα βαδίζων τῆσ φύσεωσ· ἀνέλπιστα γάρ αὐτοῖσ τὰ τῆσ παιδοποιασ· ὁ δέ σπάδων ἐπειδὴ τούτον ἐλπῖσ εἰκόσ τοῦ πάθοσ ἀπαλλαγέντα δύνασθαι παιδοποιεῖν, εἰσ θέσιν λήψεται καὶ ὑπεξούσιον καὶ αὐτεξούσιον· ἀλλ' ὁ σπάδων λαβὼν ὑπεξούσιν εἰσ θέσιν οὐχ ἔξει τούτον ἰν ποτεστατε· πάντωσ γάρ ὁ λαμβανόμενοσ ἐξωτικόσ ἐστί. Πῶσ γάρ ὁ σπάδων πάπποσ εἶναι πρὸσ πατρός ἢ πρὸσ μητρός δύνεσται; εἰ μὴ ἄρα τισ εἶπη τὸν σπάδωνα μὴ μόνον ἐκείνον εἶναι τὸν ἐξ' ἀρχῆσ μὴ δυνηθέντα παιδοποιῆσαι, ἐλπίζοντα δέ, ἀλλὰ γάρ καὶ ἐκείνον, ὅσ πάλαι μὲν ἠδύνατο παιδοποιεῖν τελευταῖον δέ διὰ τὸ συμβᾶν αὐτῶ πάθοσ περιέσθη εἰσ τὸ μὴ δύνασθαι παιδοποιεῖν.

*Institutiones* 1.11.9 di Giustiniano sulla capacità di adottare di coloro *qui generare non possunt*, avrebbe richiamato, in maniera mediata, testimonianze giurisprudenziali di età imperiale pervenute sul tema<sup>32</sup>.

Il brano appena citato contenuto nella Parafrasi è tratto dal titolo dedicato all'adozione, articolato come una traduzione significativamente irrobustita dal commento al corrispondente passo delle *Institutiones* imperiali che affronta lo sfaccettato tema dell'adozione, in riferimento a quanti non fossero nelle condizioni di generare figli. Il manuale di Giustiniano statuisce, nello specifico, quanto puntualmente segue:

I. 1.11.9 *Sed et illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt, castrati autem non possunt.*

Il testo ricalca, quindi, il passo gaiano (*Gai inst.* 1.103 *Illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt*) con la sola puntualizzazione a chiusura: *castrati autem non possunt*. L'effetto sarebbe, pertanto, che sino all'età tardoantica l'incapacità di procreare non avrebbe avuto alcun rilievo sulla capacità di adottare riconosciuta indistintamente all'eunuco, termine che ricomprende secondo la spiegazione del maestro Teofilo in PT 1.11.9 le tre accezioni di *spado*, *thlibia* o *castratus*. L'imperatore illirico per la prima volta, e in occasione dell'elaborazione del manuale didattico, avrebbe in questo modo introdotto la novità del divieto per i castrati di adottare figli.

Per quanto Ulpiano in D. 50.16.128 (Ulp., *ad l. Iul. et Pap.*) consideri *spado* quale *generalis appellatio*, col significato estensivo che abbraccia tutte le categorie di eunuchi<sup>33</sup>, in altre fonti il termine viene com'è noto tramandato quale identificativo dell'impotente, che è cosa distinta dall'evirato, appunto il *castratus* di I. 1.11.9. Lo stesso Ulpiano, d'altronde, riferendo sulla capacità di istituire erede un postumo da parte di colui che non può generare con facilità, testualmente opera la distinzione tra *spado* e *castratus*. Il giurista, in particolare, statuisce che soltanto il primo è titolare della capacità di disporre in favore di un postumo diversamente *si castratus sit, (...) non putat postumum heredem posse instituere*.

Questo concetto è riportato in *Digesta* nel passo dove si statuisce sulla possibilità di avere un erede nonostante l'incapacità fisiologica a riprodursi naturalmente.

D. 28.2.6pr. (Ulp. 3 *ad Sab.*) *Sed est quaesitum, an is, qui generare facile non possit, postumum heredem facere possit, et scribit Cassius et Iavolenus posse: nam et uxorem ducere et adoptare potest: spadonem quoque posse postumum heredem scribere et Labeo et Cassius scribunt: quoniam nec aetas nec sterilitas ei rei impedimento est. 1. Sed si castratus sit, Iulianus Proculi opinionem secutus non putat postumum heredem posse instituere, quo iure utimur. 2. Hermaphroditus plane, si in eo virilia praevallebunt, postumum heredem instituere poterit.*

Sulla genuinità del testo non sembrano nutrirsi più sospetti d'interventi spuri o interpolazioni<sup>34</sup>. Secondo una recente lettura, esso evidenzerebbe da un lato che la voce *spado* venisse utilizzata in età classica anche nell'accezione specifica di impotente nel senso di sterile, e dall'altro che il giurista dell'età dei Severi – nonché quelli di età più risalente dal medesimo espressamente richiamati – nell'operare tale distinzione avrebbe precluso ai castrati di disporre in favore di un erede mentre l'ermafrodita avrebbe potuto ma solo a condizione che in lui fosse prevalente l'aspetto virile (*in eo virilia praevallebunt*); a entrambi, ovvero a castrati ed ermafroditi, sarebbe stato fatto comunque divieto di adottare, diritto riconosciuto ai soli spadoni, considerato che *adoptare potest* sarebbe da riferire esclusivamente a questi ultimi. In ragione di detta interpretazione

<sup>32</sup> Sul punto, in particolare, cfr.: C. RUSSO RUGGERI, *Studi*, cit., 169.

<sup>33</sup> D. 50.16.128 (Ulp., *ad l. Iul. et Pap.*): *Spadonum generalis appellatio est: quo nomine tam hi, qui natura spadones sunt, item thlibiae thlasiae, sed et si quod aliud genus spadonum est, continentur.*

<sup>34</sup> In argomento, in particolare, cfr.: V. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1968, 152 ss.

il puntuale enunciato contenuto nel titolo XI del I libro del manuale imperiale ... *castrati autem non possunt* ... con riferimento all'adozione non sarebbe, pertanto, da considerare una nuova statuizione giustiniana, bensì un inciso introdotto dai commissari imperiali al solo scopo di chiarire una regola già deducibile *a contrario* dalle Istituzioni gaiane e consolidata dall'età del principato<sup>35</sup>. Secondo questa linea interpretativa la conseguenza sarebbe che Teofilo in PT 1.11.9 traduce e rielabora, in maniera ampia e articolata, il breve dettato corrispondente del manuale imperiale precisando che il termine eunuco è generale e comprende quindi: lo *spado* (eunuco o impotente), ammesso all'adozione e all'adrogazione; il *thlibia* (eunuco o colui che ha compromessi gli organi riproduttivi) e il *castratus* (eunuco evirato), che sarebbero invece esclusi. Perseguendo una precipua finalità didattica, ovvero di essere compreso con chiarezza dagli allievi del primo anno di corso, il maestro avrebbe così sia riportato e spiegato con particolare dovizia la regola, sia precisato che l'adozione sarebbe stata consentita agli *spadones* e preclusa ai castrati secondo appunto quell'antico principio rispolverato in occasione della lettura del materiale giurisprudenziale da inserire nei *Digesta*. Nell'elaborare il commento al passo potrebbe essere stato ispirato di conseguenza dalla propria conoscenza della materia insegnata sul testo di Gaio e probabilmente pure dalla lettura dei frammenti dei giuristi da ultimo utilizzati in occasione dei lavori di raccolta del materiale da mettere a frutto nei *Digesta* e, nello specifico, da quanto riferito da Ulpiano in D. 28.2.6pr.

Tale articolata argomentazione schiude l'opportunità di rileggere e rianalizzare il passo ulpiano, e testare così la correttezza d'impostazione interpretativa. Appare pertanto imprescindibile per un'attenta esegesi focalizzare ogni elemento testuale elaborato dal giurista severiano.

## 5.- L'ambiguità di un intervento

La questione della trasmissione ereditaria è uno degli elementi fondanti della società e del diritto romano. Appare evidente, quindi, la problematica che investiva coloro che, per svariati motivi non potevano assicurarsi una filiazione naturale, tanto da andare a investire l'ambito giuridico, anche attraverso il dibattito della giurisprudenza. Risulta meno convincente, pertanto, focalizzare l'ipotesi interpretativa secondo la quale Ulpiano in D. 28.2.6pr. (Ulp. 3 *ad Sab.*) – e prima di lui Cassio, Proculo, Labeone, Giavoleno e Giuliano, alle cui dottrine il giurista severiano espressamente si richiama – nel distinguere tra spadoni e castrati, avrebbe attribuito solo ai primi il diritto di nominare un erede postumo e ciò in ragione della riconosciuta possibilità di formalizzare un regolare vincolo matrimoniale (*uxorem ducere*) e di adottare un figlio (*adoptare*).

Ci sono passaggi che possono rivelare, infatti, un'altra angolazione esegetica, in particolare lì dove Ulpiano riporta (...) *qui generare facile non possit, postumum heredem facere possit (...): nam et uxorem ducere et adoptare potest* e ancora *spadonem quoque posse postumum heredem (...)*. Ciò induce a valutare se il commento contenuto in PT 1.11.9 sia o meno esplicitazione di una regola consolidata nei secoli e acquisita dall'esperienza dei giuristi di età classica, e quindi frutto di una spiegazione del maestro compiuta in ragione delle cognizioni acquisite negli anni di studi giuridici e di una personale preparazione, oppure un elemento di novità introdotto solo nel VI sec. dal manuale imperiale.

È opportuno allora soffermarsi proprio sul costruito, anche passando attraverso l'uso specifico della terminologia.

Ulpiano in D. 28.2.6pr. (Ulp. 3 *ad Sab.*) nel richiamare *qui generare facile non possit* si riferiva generalmente a spadoni, a castrati e a ermafroditi? Oppure intendeva i soli spadoni, cioè quanti potevano *de iure* nominare erede un postumo, poiché titolari del diritto ad avere una moglie e a poter effettuare una regolare adozione? E nello specifico l'inciso *uxorem ducere et adoptare potest* va riferito ai soli spadoni, oppure alla categoria indistinta che ricomprende oltre a essi anche castrati ed ermafroditi?

<sup>35</sup> C. RUSSO RUGGERI, *Studi*, cit., 176 ss.

In termini strutturali sembrerebbe che a un'enunciazione di massima, ovvero il principio, segua una più dettagliata casistica di applicazione, che qui andiamo a evidenziare. Il riferimento *qui generare facile non possit* in apertura di frammento parrebbe richiamare tutti coloro che hanno difficoltà e/o impossibilità a generare, ovvero gli eunuchi nel loro complesso. *Uxorem ducere et adoptare potest* sembra riferito a *qui generare facile non possit*, appunto l'eunuco, nell'accezione generale di *spado*, *castratus*, *hermaphroditus*. Lo *spado* avrebbe potuto disporre in favore di postumo. Sia al *castratus* sia all'*hermaphroditus* sarebbe stata applicata una differente disciplina: il primo non avrebbe potuto disporre in favore di postumo, il secondo solo in caso di prevalenza dell'elemento maschile su quello femminile. Il testo parrebbe allora riferire, pertanto, *adoptare potest* a tutti coloro che *sic et simpliciter* non possono generare, indipendentemente dalle cause che li penalizzano: congenite, sopravvenute, patologiche, traumatiche o naturali, ovvero legate all'invecchiamento. Infatti, il termine 'anche' riferito allo spadone (*spadonem quoque*) puntualizza come questa categoria – prima nell'elenco degli eunuchi – abbia il diritto di disporre in favore di un postumo (*posse postumum heredem*); ai castrati, com'è autorevole opinione di Giuliano e di Proculo, è invece precluso *postumum heredem (...) instituere* ma non il diritto di adottare; gli ermafroditi hanno facoltà di trasmettere l'eredità solo se *in eo virilia praevalerunt*, ma nessun divieto emerge riguardo alla possibilità di adottare.

Ulpiano, pertanto, nel rispondere al quesito circa la possibilità di poter disporre in favore di postumo da parte di quanti non hanno la capacità di procreare per cause di varia natura, avrebbe fornito una risposta favorevole in linea di principio, poiché a essi viene attribuita tanto la facoltà di *uxorem ducere* (nello specifico gli spadoni) quanto il diritto ad *adoptare* (spadoni, castrati, ermafroditi), secondo le regole comuni. Il giurista in questo modo avrebbe puntualizzato la regola secondo una specifica tripartizione: gli spadoni dispongono in favore di postumo, possono sia sposarsi sia adottare; ai castrati non è consentito testare ma il dettato non precisa, come per gli ermafroditi, che non possono adottare; questi ultimi solo se *in eo virilia praevalerunt* possono disporre in favore di postumo. La ricostruzione risulta confermata anche in ragione del fatto che non ci è pervenuto dalle fonti un formale divieto ai castrati di adottare, ufficializzato in un periodo cronologicamente precedente il disposto contenuto nel manuale delle *Institutiones* di Giustiniano. In argomento le fonti pregiustiniane, infatti, non sembrano far derivare la conseguenza immediata e automatica che i castrati fossero esclusi dall'adozione, e anzi giungere a questa conclusione appare piuttosto come una deduzione macchinosa in ragione dell'assenza di una formulazione esplicita su una circostanza di non secondario rilievo in ragione delle implicazioni che essa comportava, e per la valenza in ambito sociale e giuridico<sup>36</sup>.

Qualora i giuristi di età classica avessero, invece, previsto il divieto per i castrati di adottare, i commissari imperiali difficilmente avrebbero potuto sorvolare su una tale previsione normativa, dovendola, quindi, farla confluire nel *corpus* di riassetto giustiniano che precede il manuale delle *Institutiones*: è stata peraltro questa la procedura seguita da Teofilo e Doroteo al momento dell'inserimento dell'avversativa finale *castrati autem non possunt* in I. 1.11.9. L'elemento di novità potrebbe consistere così nel fatto che Triboniano, magari su suggerimento di Giustiniano o degli stessi compilatori, l'abbia contemplato solo al momento della realizzazione del manuale<sup>37</sup>. Un riscontro fattuale arriva dal raffronto tra *Novus Codex Iustiniani* e *Codex repetitae praelectionis*. L'assenza delle fonti non permette di avere un quadro dai contorni netti sul primo Codice di Giustiniano che sappiamo, però, contenere il richiamo alla cosiddetta 'legge delle citazioni' di Teodosio II e Valentiano III<sup>38</sup>, che invece non compare nella seconda edizione del *Codex*, sostituita dalla costituzione *Deo Auctore* e dalla costituzione *Tanta*. In attesa del riordino, riforma e revisione

<sup>36</sup> Sul punto *Gai inst.* 1.103 = D. 1.7.2.1 (*Gai 1 inst.*); in epoca severiana quanto puntualmente statuito da Modestino in D. 1.7.40.2 (*Mod. 1 diff.*) *Spado adrogando suum heredem sibi adsciscere potest nec ei corporale vitium impedimento est*. E ancora per il periodo tardoantico Ep. *Gai* 1.5.3 *Spadones autem, qui generare non possunt, adoptare possunt: et licet filios generare non possint quos adoptaverint, filios habere possunt*; Tit. Ulp. 8.6 *Hi qui generare non possunt, velut spado, utroque modo possunt adoptare. Idem iuris est in persona caelibis*.

<sup>37</sup> Sul punto, in particolare, cfr: V. DALLA, *L'incapacità sessuale*, cit., 180.

<sup>38</sup> CTh. 1.1.5.

del materiale giurisprudenziale il legislatore all'epoca del *Novus Codex* aveva preferito tenere in vigore un disposto che probabilmente rappresentava un parametro collaudato. Giustiniano, quindi, solo con la seconda edizione del *Codex* e dopo la pubblicazione dei *Digesta* disporrà che i commissari (e quindi tutti i successivi fruitori), contrariamente a quanto accadeva in passato, non fossero più giuridicamente vincolati alla richiamata legge e ai lavori dei cinque giuristi Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gaio e Modestino, e alle regole sull'utilizzo delle opinioni da seguire come regolamentato dal disposto normativo. Non è pertanto escluso che Giustiniano potrebbe essere stato indotto a estromettere i castrati dalla categoria di coloro che potevano adottare, solo dopo la redazione dei *Digesta*, intervenendo in tal senso, direttamente o in via mediata attraverso Triboniano, sui compilatori del manuale.

Ritenere che l'imperatore bizantino, qualora avesse voluto davvero introdurre il nuovo divieto rispetto a una plurisecolare tradizione, lo avrebbe fatto attraverso il ricorso alla formula cogente e autorevole di una nuova costituzione imperiale, invece che attraverso un passo conciso e per di più aperto a interpretazioni contrastanti, appare argomentazione superficiale e speciosa. La scelta sulla veicolazione della normativa non può essere, infatti, graduata nelle forme, poiché la novità legislativa avrebbe avuto, anche con le modalità scelte, egualmente i suoi canali di diffusione, addirittura più capillare, poiché passava attraverso la formazione dei giovani. Le disquisizioni sul tema mostrano, comunque, da un lato la fragilità delle argomentazioni, dall'altro l'irrelevanza, poiché è notorio e condiviso il riconosciuto valore legislativo attribuito da Giustiniano alle *Institutiones* come alle altre parti del *Corpus Iuris Civilis*.

Che si tratti di una novità lo esplicita e lo conferma, da ultimo, lo stesso Teofilo in PT 1.11.9 con l'ampia e articolata disamina riservata al problema di fronte alla innovazione voluta dall'imperatore<sup>39</sup>; ribattere, pertanto, con l'assunto generico che «una semplice lettura della Parafrasi è sufficiente a smentire, infatti, questa affermazione»<sup>40</sup> ne risulterebbe debole e non supportato da elementi atti a spiegare la dovizia di particolari e di puntualizzazioni cui ha invece fatto ricorso il giurista bizantino.

Giustiniano d'altronde interverrà in seguito e in maniera mirata per perseguire la castrazione in ogni suo aspetto nonché a rivederne e riformularne la disciplina in ambito criminale, a causa di una prassi che si era estesa nell'impero in maniera preoccupante, tanto da costituire un pericolo sociale, appunto per la rilevanza nel mondo romano dei principi fondanti della procreazione e della trasmissione ereditaria.

Allargando quindi il focus al reato di castrazione, emerge che nessun provvedimento legislativo di età classica prevede il coinvolgimento di altre persone oltre l'agente e i concorrenti, e neppure menziona la partecipazione di un eventuale soggetto di sesso femminile. Ovviamente la giurisprudenza non può non occuparsi di questo *crimen*, proprio a causa della sua diffusione: ciò spiega gli interventi autorevoli di molteplici giuristi<sup>41</sup>. Nelle fonti non appare la figura di nessuna donna, che pure in astratto potrebbe essere autrice e responsabile della castrazione stessa, ovvero in qualità di soggetto attivo del reato oppure di mandante, come a esempio una matrona nei confronti dei propri schiavi. Sino all'età tardoantica la donna, quindi, sembra esclusa da ogni responsabilità. Solo dal VI secolo, in piena età giustiniana, ci sono pervenute testimonianze espresse e specialistiche di coinvolgimento della donna nella fattispecie criminale e di un riordino della disciplina in termini più rigorosi; e questo proprio in ragione del fatto che per Giustiniano la prassi diffusa della castrazione va repressa nell'interesse dello Stato, senza escludere alcuna responsabilità commissiva del reato. L'imperatore nel 558 interviene, infatti, a sanzionare la pratica, non mancando di sottolineare che al tempo, mentre tra le popolazioni barbare la castrazione era desueta, dentro i confini imperiali e senza delimitazione territoriale, si continuavano a sottoporre a castrazione non solo gli schiavi ma anche gli uomini di condizione libera. Il crimine coinvolgeva

<sup>39</sup> Sul punto, in particolare, cfr: V. DALLA, *L'incapacità sessuale*, cit., 150

<sup>40</sup> C. RUSSO RUGGERI, *Studi*, cit., 181.

<sup>41</sup> Saturnino (D. 48.8.6 [Ven. Sat. 1 *de off. proc.*]; Paolo (D. 48.8.5 [Paul. 2 *de off. proc.*]; Ulpiano (D. 48.8.4.2 [Ulp. 7 *de off. proc.*]; Marciano (D. 48.8.3.5 [Marc. 14 *inst.*]; nonché il compilatore delle *Pauli Sententiae* (P.S. 5.23.13).

tanto l'esecutore materiale che praticava l'incisione o la resezione, quanto il mandante, sia che fossero uomini sia che fossero donne<sup>42</sup>. Secondo quanto disposto all'epoca da Costantino, rispondevano del crimine sia il mandante padrone dello schiavo, sia il medico che aveva operato, sia il proprietario del luogo dove il reato era stato consumato, sia il notaio che redigeva gli strumenti legali affinché l'evirato fosse trattenuto nella condizione giuridica di schiavo<sup>43</sup>. L'accurato sistema sanzionatorio elaborato dalla cancelleria imperiale mostra quanto fosse interesse del legislatore reprimere con vigore il crimine, affinché fosse debellata l'odiosa pratica. Le modalità di persecuzione del crimine sono estremamente severe: i responsabili di sesso maschile (mandanti, esecutori, proprietari dell'immobile dove avviene l'intervento) sono sottoposti a loro volta all'evirazione e, qualora scampati al possibile decesso per emorragia o infezione letale, era disposta la pena personale afflittiva della *deportatio in insulam* a Gipso, nonché alla *publicatio bonorum*; le responsabili di sesso femminile (mandanti, esecutrici, proprietarie del luogo dove si è verificata la castrazione), non potendo morfologicamente soggiacere alla stessa pena, erano sottoposte all'esilio e alla confisca del patrimonio. Giustiniano esclude inoltre che alla donna possa applicarsi una qualche forma di scusante, che ne allevi la pena, in ragione della socialmente riconosciuta e condivisa *infirmitas sexus* e, pur nell'apparente favore a essa concessa nella gradazione della punizione (il maschio soggiace alla *deportatio in insulam* perpetua, per di più in una sede svantaggiata come Gipso, mentre la femmina è sottoposta a un regime temporaneo come l'esilio), non le è viene attribuita nessuna attenuante nel senso della gravità del crimine.

Le fonti, pertanto, sembrano corroborare che l'imperatore, in un primo momento, e nello specifico con il manuale delle *Institutiones*, avrebbe dato inizio a quella politica di sradicamento della piaga dilagante e diffusa della castrazione con l'introduzione del divieto al *castratus* di adottare un figlio che gli garantisse discendenza, trasmissibilità e salvaguardia del patrimonio; un sistema portato avanti con la produzione novellare che, con straordinaria severità e senza differenziazione di genere nell'individuazione dei responsabili, punisce in maniera incisiva il crimine di cui veniva avvertita tutta la gravità sociale.

L'analisi ci conduce a valutare le motivazioni dell'operato di Teofilo nell'elaborazione della Parafrasi. Lo studioso avrebbe allora messo a frutto il proprio vasto patrimonio culturale per fornire un perimetro più netto all'intervento normativo su tematiche che avevano più sfaccettature di quante la sintesi giuridica pareva contenere. Ha infatti tenuto costantemente presente il testo giano in ragione della sua approfondita conoscenza maturata con anni di insegnamento specialistico attraverso l'utilizzo di quel manuale e lo ha fatto anche in occasione dell'elaborazione delle *Institutiones* imperiali. Teofilo ha altresì messo a frutto le proprie conoscenze e la cultura di base che gli provenivano da anni di applicazione e di apprendimento dei testi giuridici classici: una preparazione che si fondava sia sui manuali sui quali svolgeva l'attività didattica sia sulla lettura compiute nel corso della propria vita di approfonditi studi che avevano contribuito alla realizzazione della sua formazione professionale. Tale bagaglio di esperienze aveva vivificato il lavoro di traduzione del manuale imperiale, che non era stato un'operazione puramente linguistica. Ciò è confermato dal fatto che differenti passaggi della Parafrasi riportano materiale classico non confluito nelle *Institutiones* di Giustiniano e passato direttamente nell'opera di traduzione e commento di Teofilo<sup>44</sup>, al quale la sorte aveva riservato di poter essere coinvolto nella redazione del nuovo Codice e, in particolare, nella raccolta di *iura* allo scopo di salvare dall'oblio gli scritti dei giuristi classici.

Risulta credibile, allora, che il maestro di Costantinopoli, nel commentare lo scarno dettato delle *Institutiones* 1.11.9, abbia in linea di principio attinto al proprio patrimonio culturale, alla propria esperienza didattica e a quella straordinaria da poco conclusa con la partecipazione alla

<sup>42</sup> Nov. 142.

<sup>43</sup> C. 4.42.1.

<sup>44</sup> Un esempio eloquente in PT 2.20.17 elaborato su D. 33.7.8 (Ulp. 20 *ad Sab.*). Sull'argomento in particolare cfr.: C.A. MASCHI, *Punti di vista per la ricostruzione del diritto classico (da Adriano ai Severi) attraverso una fonte bizantina*, Trieste, 1947, 10, nt. 7 e 109 ss.

compilazione dei *Digesta*; non è invece condivisibile che nello specifico lavoro di traduzione e commento in PT 1.11.9 abbia avanzato una spiegazione ed espresso un'opinione tratte da spunti classici recepiti direttamente dalla lettura dei frammenti della giurisprudenza, sancendo così nei fatti l'esistenza di un precedente principio normativo che faceva divieto al *castratus* di adottare un figlio. Nello specifico non è affatto dimostrato, o allo stato delle fonti non è dimostrabile, infatti, che Ulpiano in D. 28.2.6pr., con la locuzione *qui generare facile non possit* abbia voluto riferirsi ai soli spadoni, cioè a quanti potevano *de iure* nominare erede un postumo giustificando questo privilegio negato ai castrati, in ragione anche del fatto che solo i primi erano titolari del diritto ad adottare. Sarebbe, pertanto, una forzatura interpretativa attribuire al passo di Ulpiano la volontà di esplicitare una preesistente regola secondo la quale gli appartenenti alla categoria degli *spadones*, soli titolari del diritto ad avere una moglie, fossero anche gli unici fra gli eunuchi a poter effettuare una regolare adozione. A supporto dell'ipotesi va aggiunto che non ci è pervenuta alcuna fonte d'epoca pregiustiniana che confermi l'assunto, né con formulazione diretta ed esplicita né per analogia o per convincente processo esegetico che possa ricondurre a tale principio. Se così non fosse gli spadoni avrebbero avuto la possibilità di adottare un figlio mentre questo diritto sarebbe stato negato ai castrati, e ciò secondo un principio autorevolmente sancito da una consolidata disciplina normativa risalente già a Cassio e Giavoleno, ma pur sempre testimoniato dalla sola indicazione ulpiana in D. 28.2.6pr. Un passo che, quindi non può essere, da solo, la base di un'univoca teoria interpretativa e fondamento della sua certezza.

Il significato probabilmente più corretto del testo ulpiano e più aderente all'evoluzione storica e giuridica induce a considerare che Teofilo si sia con plausibile attendibilità limitato a riferire di una novità legislativa e non si sia fatto, al contrario, né interprete né strumento del traghettamento di un sistema in un altro senza soluzione di continuità con quel passato di cui aveva certamente piena padronanza per la sua poliedrica preparazione. Il suo rigore di studioso, in estrema sintesi, può aver ingenerato perplessità sull'eredità spirituale e giuridica, ma rispecchia eloquentemente l'impegno e l'*humus* culturale dell'esperto che in PT 1.11.9 ha inteso precisare e puntualizzare ogni aspetto dell'argomento che si proponeva nel sistema normativo con le vesti dell'originalità.

Abstract.- Il testo I. 1.11.9 *Sed et illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt, castrati autem non possunt* come riportato in PT 1.11.9 di Teofilo si presta a una duplice interpretazione in tema di *adoptio*. A una lettura testuale sembrerebbe evidenziare una prassi già consolidata in età classica e, quindi, giunta in epoca giustiniana; una lettura esegetica, approfondita e complessiva, che comprenda il vissuto dell'autore, la sua riconosciuta cultura giuridica e la sua solida esperienza di didatta, fa emergere, invece, un elemento di innovazione.

The text I. 1.11.9 *Sed et illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt, castrati autem non possunt* as reported in PT 1.11.9 of Theophilus lends itself to a dual interpretation on *adoptio*. A textual reading would seem to highlight a practice already consolidated in the classical age and, therefore, reached in the Justinian period; an exegetical, thorough and comprehensive reading, which includes the author's experience, his recognized legal culture, and his solid experience in teaching, reveals, instead, an element of innovation.